

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.

Art.1 – modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 2 - modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 3 - modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 4 - modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

Art. 5 - entrata in vigore

### **art. 1** modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

1. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 195/2019, le parole << per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: <<a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 >>.

### **art. 2** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 195/2019, le parole << Con riferimento ai soli periodi di imposta in corso all' 1 gennaio 2020, 2021 e 2022, >> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020, >>.

### **art. 3** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

**1.** Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente:

<<1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione secondo i criteri e le modalità richiamati all'articolo 1 per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019 e dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 rispettivamente secondo i criteri e le modalità richiamati ai commi 1 e 1 bis del medesimo articolo 1.>>.

### **art. 4** modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019

**1.** Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 195/2019 è sostituito dal seguente:

<< 2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10 è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.>>.

### **art. 5** entrata in vigore

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE